



A.C. n. 4 / 2020

TRIBUNALE DI FERMO
Sezione civile e fallimentare
DECRETO EX ART. 12 BIS L. 3/2012

Il Giudice

- visto il ricorso contenente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ex artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012 del debitore (cod. fisc.: _____), nata a Minsk (Bielorussia) il _____, cittadina italiana, e residente in _____ (FM) _____ i. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Torretti, giusta delega in atti;

- letta la relazione particolareggiata dell'OCC Dott. Loredana Marziali allegata al ricorso, completa di quanto richiesto dall'art. 9, legge n. 3/2012 e successive modifiche e contenente parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e sulla sussistenza dei requisiti degli artt. 7 e 8 per l'ammissione della proponente alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti e sulla fattibilità del piano proposto;

- esaminata la documentazione allegata, compresa quella prodotta a seguito del termine fissato nel verbale di udienza del 23.06.2022.

Ritenuto che:

- il Tribunale adito sia competente ex artt. 9 e 12 bis l. 3/2012, essendo la debitrice residente in Porto Sant'Elpidio (FM);

- sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura in esame, atteso che la ricorrente, - persona fisica che ha assunto obbligazioni per esigenze personali e familiari (v. in particolare, quanto alle vicende familiari, con riguardo allo scioglimento del matrimonio (cfr. sentenza di scioglimento del matrimonio, doc. all. 17) ed alla necessità di provvedere al loro integrale mantenimento dei figli, di cui il primo

REPUBBLICA ITALIANA - TRIBUNALE DI FERMO - SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE - A.C. n. 4 / 2020

nato nel 2002, frutto di relazione prematrimoniale, e la seconda, tuttora minore, nata il 21/10/2008 in costanza di matrimonio (cfr. certificato stato di famiglia, doc. all. 30), in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi di mantenimento dei due figli da parte dei rispettivi padri), nonché professionali (in ragione dell'attività di agente di commercio, che ha comportato "notevoli costi per lo svolgimento di un'attività di rappresentanza a carattere internazionale, profondamente piombata nella crisi del settore calzaturiero", (cfr. pag. 2 del ricorso), crisi aggravata dalla pandemia da Covid- 19 e dalla circostanza che la debitrice promuove la vendita di calzature nel suo paese di origine, la Federazione Russa), - versa in una situazione di sovraindebitamento, resa evidente dalla circostanza che il patrimonio prontamente liquidabile per far fronte all'esposizione debitoria dedotta, così come attestato nella relazione in atti, è palesemente insufficiente;

- non sussistano le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, l. 3/2012;
- il piano e l'allegata relazione presentino i contenuti richiesti dagli artt. 8 e 9 l. 3/2012;
- sussista la completezza della documentazione prodotta, come da attestazione del professionista nominato, nonché l'insussistenza di atti di frode (non si evince dagli atti di causa l'esecuzione di pagamenti indebiti o il compimento di atti di straordinaria amministrazione che abbiano comportato la sottrazione di risorse al concorso).

Considerato che:

- a seguito della riforma della l. 3/2012, attuata con d.l. 137/2020, conv. in L. 176/2020, condizione per l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento in esame è l'assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione del sovraindebitamento, così circoscrivendo le ipotesi di esclusione del beneficio ai casi in cui la condotta del consumatore palesa, se non stati soggettivi intenzionali, quantomeno prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media;
- sussiste - senza pretese di esaustività sulle plurime casistiche che possono palesarsi - colpa grave qualora il debitore assuma nuove obbligazioni, tali da determinare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione debitoria o aggravare lo stato di sovraindebitamento già esistente, per procurare a terzi ingiustificati vantaggi o conservare condizioni di vita non proporzionate alle risorse disponibili (es. finanziamenti contratti per l'acquisto di beni voluttuari) ed assume dunque centralità

come da proposta originaria, la complessiva somma di € 170.100,00, di tal ch  pu  ritenersi che tale modifica nella durata del piano e nel *quantum* messo a disposizione, indubbiamente vantaggiosa per i creditori, non necessiti di essere ulteriormente messa al vaglio dei creditori;

- in sintesi, questa   la tabella definitiva con le percentuali di pagamento dei vari creditori, privilegiati e chirografari, con piano da attuarsi in 10 anni e 6 mesi, e con rata mensile di € 1.350,00, per il complessivo importo di € 170.100,00:

CREDITORE	PRIVILEGIO	IMP.	% DI PAG.	INTERESSI LEG.	PROPOSTA
OCC	Predeuzione	8.686,40	100,000%	-	8.686,40
Avv. Torretti	Predeuzione	1.248,00	100,000%	-	1.248,00
UBI Banca	Ipotecario	60.083,88	100,000%	300,42	60.384,30
Cond. Rossini	Privilegiato	826,82	100,000%	4,13	830,95
Porto Sant'Elp.	Privilegiato	490,00	100,000%	2,45	492,45
Regione Marche	Privilegiato	747,00	100,000%	3,74	750,74
Tarcisio Paoletti	Privilegiato	768,48	100,000%	3,84	772,32
Ag. delle Entr.	Privilegiato	27.715,56	100,000%	138,58	27.854,14
Ag. Risc. (solo AE)	Privileg.	1.768,58	100,000%	8,84	1.777,42
Ag. Risc. (altri enti)	Privileg.	107,32	100,000%	0,54	107,86
Ag. Risc. (solo AR)	Privileg.	227,65	80,000%	1,14	183,26
Ag. Risc. (solo AE)	Privileg.	47.203,46	80,000%	236,02	37.998,79
Ag. Risc. (AE, agg...)	Privileg.	1.162,17	80,000%	5,81	935,55
Inps (contr.pers.)	Privileg.	7.864,13	80,000%	39,32	6.330,62
Ag.Ent. (res. acc. ades.)	Chir.	-	26,285%	-	-
Ag. Ent.(res. acc. ades.)	Chir.	837,35	26,285%	-	220,10
Agos Ducato S.p.A	Chir.	6.486,28	26,285%	-	1.704,93
Agos Ducato S.p.A	Chir.	10.100,85	26,285%	-	2.655,02
BMW BANK GMBH	Chir.	25.911,02	26,285%	-	6.810,74

accesi presso la Banca Credem (saldo contabile al 30.03.2020 pari ad euro 1.283,76) e Ubi Banca s.p.a. (saldo alla data del 20.03.2020 pari euro 969,54)- (cfr. doc. 8 ricorso introduttivo); 3) il reddito complessivo anno 2016 (dichiarazione redditi 2017) pari ad euro 40.918,00, il reddito complessivo anno 2017 pari ad euro 51.769,00 (dichiarazione redditi anno 2018); il reddito complessivo anno 2018 pari ad euro 69.409,00 (dichiarazione redditi 2019) (cfr. all. 9 ricorso introduttivo); 4) l'assenza di protesti a carico della stessa alla data del 07.07.2020 (cfr. all.27 ricorso introduttivo);

- alla logica della concorsualità consegue che tutti i creditori soggiacciono alle previsioni del piano, di tal ch  i menzionati creditori chirografari verranno soddisfatti nella percentuale prevista (al 26,285%) e secondo i tempi di cui al piano omologato;

- si condivide dunque sul piano prospettico la valutazione di fattibilit  compiuta dal professionista nominato, nella sussistenza dei presupposti per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ed in particolare con riguardo alla fattispecie contemplata dall'art. 12, comma 3-quater, l. 3/2012;

P.Q.M.

Visto l'art. 12 L. 3/2012,

- omologa l'accordo proposto nell'interesse di Nelli Rimachevskaia nei termini e con le modalit  indicate;

- avverte che dalla data del presente decreto di omologazione:

- l'accordo   obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui verr  eseguita la pubblicazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, L. 3/2012;

- i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore, n  possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;

- i creditori per causa o titolo posteriore, parimenti, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

- dispone che il presente decreto sia comunicato a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del Tribunale entro dieci giorni dalla comunicazione.

Si comunichi alla ricorrente ed al professionista designato con funzioni di O.C.C.

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA: ...

Così deciso in Fermo, il 18/10/2022

Il Giudice

dott.ssa Sara Marzialetti

Firmato: Dott. MARZIALETTI SARA E-mail: s.marzialetti@tribunale.fermo.it